

L'inosservanza delle presenti è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (da €25.00 a €500.00), oltre all'avventuale sequestro del materiale pirotecnico utilizzato, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e gli appartenenti alle Forze di Polizia sono tenuti a fare rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 18 L. 24 novembre 1981 nr. 689, Autorità Amministrativa competente è il Sindaco di Toscolano Maderno, al quale potranno essere inoltrati critti difensivi secondo la procedura prevista dalla legge.

DISPONE

Ai sensi dell' art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, la preentiva comunicazione al Prefetto.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni, dandosi altresì opportuna diffusione alla cittadinanza, alle attività commerciali, in particolare alle istituzioni scolastiche, affinché venga predisposta campagna informativa e di sensibilizzazione della popolazione studentesca in ordine alla pericolosità e potenzialità offensiva dei prodotti pirotecnici.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, è possibile esperire ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Dalla Residenza Municipale, addì 13.12.2016



IL SINDACO
Delia Maria Castellini